



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 12-06-2025

ORIGINALE

Oggetto: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18:00 in una sala di via Oberdan in Magliano in Toscana,, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Fusini Gabriele	SINDACO	Presente	
Fattorini Tamara	Consigliere	Presente	
Lampredi Anna	Consigliere	Presente	
Calussi Pamela	Consigliere	Presente	
Gobbi Claudio	Consigliere	Presente	
Rossi Alessia	Consigliere	Presente	
Pastorelli Gianfranco	Consigliere	Presente	
Tofanelli Chiara	Consigliere	Presente	
Bandinelli Dario	Consigliere	Presente	
Guidi Massimiliano	Consigliere	Assente	
Tei Giancarlo	Consigliere	Assente	
Loffredo Alessandro	Consigliere	Presente	
Galli Tiziana	Consigliere	Presente	
		11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giovanni La Porta, incaricato della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Fusini nella sua qualità di Sindaco il quale accertata la legalità del numero degli intervenuti, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 10

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- la deliberazione n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

- dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
 - la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
 - la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Dato atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Magliano in Toscana ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con delibera del Consiglio Comunale nr. 44 del 19/12/2024;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale nr.8 del 24/04/2025 con cui è stato approvato, il Piano Economico Finanziario, per il **2025**, per un costo complessivo di € **1.202.087,00**

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate" ha stabilito che decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI di € 6,00 euro/utenza. L'Autorità provvederà, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.
- il comma 652 della legge n. 147/2013 prevede che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Dato atto, infine, che all' interno delle categorie 5 "Alberghi con ristorante" e 6 "Alberghi senza ristorante" risultano presenti le due sottocategorie 5.01 "Agriturismi con ristorante" e 6.01 "Agriturismi senza ristorante" i cui coefficienti Kc e Kd devono essere considerati in misura inferiore (40%) in ragione della peculiarità delle maggiori dimensioni che caratterizzano l' utenza agrituristica (capannoni agricoli, locali di deposito e simili) che riducono l' incidenza della produttività media di rifiuto a metro quadrato rispetto all' utenza alberghiera la cui superficie non risulta influenzata dalla presenza dei locali descritti;

Richiamato inoltre il D.lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell' Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 30/07/2020 con cui è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.lgs. n. 446/97 che all'art. 25 prevede che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate. Le prime 3 rate in acconto, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente, avranno cadenza bimestrale o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data. La prima rata non dovrà, comunque, essere successiva al 30 settembre. Il saldo, calcolato sulla base delle tariffe dell'anno di riferimento della tassa, non potrà avere scadenza anteriore al mese di dicembre. *La scadenza delle rate è determinata annualmente in occasione dell'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale;*

Tutto ciò premesso,

Considerato che ai fini Tari i costi efficienti del servizio e d'investimento per l'anno 2025 così come approvato dall' Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud per un importo complessivo di € **1.208.087 (ante detrazioni)** risulta così composto:

- componenti di parte fissa euro 427.100,00
- componenti di parte variabile euro 774.987,00;

Visto l'art. 14 del regolamento vigente che al comma 8 prevede che è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658, L. 147/2014 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 1,5% dei costi variabili alle medesime imputabili;



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 83,02% a carico delle utenze domestiche;
- 16,98% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato "Determinazione tariffe Tari 2025";

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 2,70% -
- coefficiente recupero della produttività: 0,20% +
- coefficiente QL 1,30% +
- coefficiente PG 1,00% +
- coefficiente C₁₁₆ 0,00% +
- coefficiente CRI 0,00% =
- **Limite massimo di variazione annuale 4.80%**

Ritenuto di stabilire per l'anno 2025 i termini di pagamento nel rispetto dei criteri fissati dallo strumento regolamentare come segue:

Acconti (75% del totale calcolato sulla base delle tariffe 2024):

- I rata – Scadenza 20/08/2025;
- II rata – Scadenza 20/09/2025;
- III rata – Scadenza 20/10/2025;

Saldo:

- IV rata – Scadenza 20/12/2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata ossia entro il 20/08/2025;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 24/10/2023 in recepimento della delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif di ARERA di approvazione del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DELIBERA



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** del Piano Finanziario 2025 e dei documenti ad esso allegati, approvato in data odierna con delibera del Consiglio Comunale;
3. **Di determinare**, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l'anno 2025 della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 1.232.189,00, da ridurre dell'importo di euro € 30.102,00 a titolo di detrazioni, per totali euro 1.202.087,00 (post detrazioni);
4. **Di dare atto** che la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le due macrocategorie di utenze è effettuata sulla base dei metri quadri come di seguito riportato:
utenze domestiche: 83,02%
utenze non domestiche: 16,98%;
5. **Di dare atto** che è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658, L. 147/2014 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 1,5% dei costi variabili alle medesime imputabili così come previsto dall' art. 14 del regolamento vigente e che, per tale ragione le percentuali indicate al punto precedente (limitatamente alla componente variabile del costo) passano all' 81,77% per le domestiche e al 18,23% per le non domestiche;
6. **Di approvare** le tariffe e i relativi coefficienti ka, kb, kc e kd per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025 così come risulta dall'allegato documento "Determinazione tariffe Tari 2025" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
8. **Di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, con l'aliquota, pari allo 0,5%, deliberata dall'Amministrazione Provinciale alla quale spetta il relativo gettito;
9. **Di dare atto**, inoltre, che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - €6,00 euro/utenza per la componente UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Le summenzionate componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi;

10. **Di stabilire**, che le tariffe giornaliere sono fissate, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale aumentata del 100% così come previsto ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento;
11. **Di approvare** ai sensi dell'art. 25 del regolamento disciplinante il tributo la seguente articolazione delle scadenze delle rate per l'anno 2025:

Acconti (75% del totale calcolato sulla base delle tariffe 2024):

- I rata – Scadenza 20/08/2025;
- II rata – Scadenza 20/09/2025;
- III rata – Scadenza 20/10/2025;

Saldo:

- IV rata – Scadenza 20/12/2025

con possibilità di essere pagate in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata ossia entro il 20/08/2025;

12. **Di inviare** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 come modificato dall' art. 15/bis, comma 1, lettera a) del D.L.34/2019 convertito in L. 124/2019;
13. **Di dichiarare**, il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare immediata attuazione agli adempimenti di cui al presente atto.



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

PARERI

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1[^] comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 21-05-2025

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO
Frida Betti

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 21-05-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Frida Betti



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1[^], D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Il Sindaco ricorda quanto detto nella scorsa seduta consiliare in occasione dell'approvazione del PEF nonché il meccanismo di determinazione della tariffa.

Ribadisce che il sistema di ripartizione dei costi sui comuni è ingiusto e si sofferma sugli aumenti per i privati e le aziende precisando che questi non dipendono da decisioni dell'amministrazione comunale.

Si apre la discussione.

LA COSNIGLIERA GALLI: chiede se gli aumenti della TARI saranno costanti nel futuro e se ci sono meccanismi premiali per i comuni che fanno la raccolta porta a porta.

IL SINDACO: risponde che gli aumenti ci saranno sempre, che il sistema premierà i comuni meno virtuosi e che la raccolta differenziata porta un ritorno all'Ente di circa 30/40.000 euro che possono essere spesi per misure ambientali.

Si sofferma poi sugli importi e sui meccanismi di quantificazione dei costi del servizio raccolta rifiuti per il Comune di Magliano in Toscana evidenziando che tale servizio viene pagato in percentuale sul costo totale per tutti i comuni dell'ATO e non per i servizi effettivamente ricevuti. Aggiunge anche che il recupero delle morosità non determina un abbassamento della tariffa.

Dà infine lettura del testo del dispositivo della proposta in discussione.

Si procede alla votazione che dà il seguente esito:

PRESENTI: 11

VOTANTI: 11

FAVOREVOLI: 10 (FUSINI; BANDINELLI; CALUSSI; FATTORINI; GOBBI; LAMPREDI; PASTORELLI; ROSSI; TOFANELLI; GALLI)



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

CONTRARI: 1 (LOFFREDO)

ASTENUTI: 0.

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza,

procede alla votazione per immediata eseguibilità che dà il seguente esito:

PRESENTI: 11

VOTANTI: 11

FAVOREVOLI: 10 (FUSINI; BANDINELLI; CALUSSI; FATTORINI; GOBBI; LAMPREDI;
PASTORELLI; ROSSI; TOFANELLI; GALLI)

CONTRARI: 1 (LOFFREDO)

ASTENUTI: 0.

DELIBERA



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Gabriele Fusini

Il Segretario Comunale
Giovanni La Porta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all'Albo Pretorio Telematico il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 135, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

Magliano in Toscana li, _____ .

Il Segretario Comunale
Giovanni La Porta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico dal _____ al _____ al numero _____ del Registro delle Pubblicazioni.

Magliano in Toscana li, _____ .

Il Messo Comunale
Paolo Bisconti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 il giorno 12-06-2025 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Magliano in Toscana li, _____ .

Il Segretario Comunale
Giovanni La Porta